



News N. 4190/2025 - 03/12/2025

Piste per allenamento - lettera del Presidente FISl alle aziende funiviarie

Posizione di FISl in merito al tema dell'utilizzo delle piste per gli allenamenti delle diverse categorie di atleti.

FISl ha comunicato ad ANEF la sua posizione in merito al ben noto tema dell'utilizzo delle piste per gli allenamenti delle diverse categorie di atleti. Tale comunicazione era stata più volte sollecitata da ANEF, per ottenere maggiore chiarezza in merito al quadro normativo e alle regole di comportamento da applicare nelle diverse fattispecie.

In base alla direttiva del Consiglio Federale di FISl infatti: *tutti gli allenamenti degli sci club o di atleti tesserati devono avvenire esclusivamente su piste omologate, applicando di fatto le stesse condizioni di sicurezza previste per le competizioni* .

È evidente che tale impostazione modifica sensibilmente la situazione preesistente e le prassi consolidate di collaborazione tra società funiviarie e sci club, generando nuove responsabilità per i gestori delle aree sciabili e per i Direttori di pista.

Ricordiamo che la norma di riferimento su questo tema è il **Decreto legislativo n°40/2021**, che all'art. 10 regola in modo puntuale gli obblighi delle aziende funiviarie (di seguito il testo).

Art. 10

Tracciati di allenamento

1. All'interno delle aree sciabili attrezzate, i gestori delle stesse individuano i tratti di pista da riservare, a richiesta degli sci club, agli allenamenti di sci agonistico e snowboard agonistico nonché le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark), nei giorni in cui le stesse aree non siano già occupate per lo svolgimento di manifestazioni agonistiche.

2. I tracciati di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard sono delimitati dal gestore degli impianti, il quale provvede alla chiusura al pubblico degli stessi separandoli, con adeguate delimitazioni, dalle altre piste o parti di esse ai fini di inibirne il passaggio agli utenti turistici e apponendo, all'inizio del loro tracciato, un cartello su cui è apposta la scritta: «Pista chiusa». Tutti coloro che frequentano i tracciati di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard devono essere muniti di casco protettivo omologato. La predisposizione dei tracciati di allenamento spetta all'associazione o società sportiva che organizza la seduta di allenamento. Al termine dello svolgimento dell'attività di allenamento, l'incaricato dall'organizzazione sportiva deve provvedere a togliere i pali che costituiscono il relativo tracciato e ad eliminare le buche createsi durante l'allenamento.

3. Gli sciatori non autorizzati non possono in alcun modo entrare all'interno del tracciato di allenamento e percorrere la relativa discesa.

La delibera FISl non ha valore normativo, ma è parere comune degli esperti di diritto che la stessa non debba essere trascurata, in quanto tale scelta comporterebbe l'assunzione di importanti rischi da parte del gestore dell'area sciabile, con possibili conseguenze sotto il profilo giuridico in caso di incidente.

Allegati

» [lettera presidente roda - 1 dicembre 2025](#)